

ACCORDO QUADRO

TRA

***IL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE
INTERFORZE***

E

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA



Il Comando Operativo di Vertice Interforze (nel seguito denominato COVI), con sede legale in Roma, Aeroporto Militare Francesco Baracca, via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA, PEC covi@postacert.difesa.it, nella persona del Comandante, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, per la Sua carica ed agli effetti del presente atto

e

l'Università degli Studi di Genova, con sede in Via Balbi 5, 16126 - Genova, Partita IVA 00754150100, in persona del prof. Federico Delfino rettore pro-tempore e rappresentante legale giusto Decreto del Ministero della Ricerca n.820 del 30.10.2020 (di seguito, per brevità, "UNIGE"), autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con delibera del Consiglio di amministrazione del 22.03.2023

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990 "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui *"le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione"*;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riguardo all'art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il D.lgs. n. 66, del 15 marzo 2010, "Codice dell'Ordinamento Militare";

VISTO il D.P.R. n. 90, del 15 marzo 2010, "Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull'Ordinamento Militare";

VISTI il Regolamento UE N. 2016/679 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018;

VISTO il Decreto Interministeriale 25 luglio 2012, n. 162, "Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66";

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 4 luglio 2019, concernente la costituzione del Gruppo di Progetto per la "Valorizzazione della Formazione della Difesa", presieduto dal Presidente pro tempore del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), che potrà concorrere al conseguimento degli obiettivi in materia individuati dallo Stato Maggiore Difesa (SMD);

VISTO lo Statuto della UNIGE, pubblicato nella G.U. n. 140 del 19.06.2017;

VISTA la direttiva SMD FORM – 006 "Direttiva sulla stipula di Convenzioni ed Accordi in materia di Formazione con Enti e Organismi esterni all'organizzazione della Difesa";

VISTA la Direttiva SMD-F-013 "Direttiva concernente le modalità e le procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. delle attività di gestione economica di beni e servizi resi dall'A.D. e relativa gestione";

CONSIDERATO che lo SMD promuove, in una prospettiva interforze, il “nuovo” sistema formativo delle Forze Armate, favorendo sinergie ed integrazioni tra componenti civili e militari della Difesa e il mondo accademico;

CONSIDERATO che il COVI è il Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze e assolve alle funzioni di organismo di *staff* del Capo di Stato Maggiore della Difesa per la pianificazione, la coordinazione e la direzione delle operazioni e delle esercitazioni militari in ambito nazionale e internazionale condotte nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e *cyber*;

CONSIDERATO che il COVI, nei settori di competenza, mediante le strutture e il personale dell’area interforze e delle Forze Armate, ha capacità di promozione e di indirizzo idonee a fare sviluppare programmi formativi e di ricerca di interesse nazionale, europeo e internazionale, con significativi ritorni professionali e di competenze specialistiche che si traducono in patrimonio formativo del Sistema Paese nel suo complesso;

CONSIDERATO che la UNIGE partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca, dell’innovazione e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile e favorendo la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca e trasferimento tecnologico in partnership di interesse comune;

CONSIDERATO che la UNIGE ha l’interesse a promuovere iniziative e collaborazioni didattico-scientifiche ed esperienze formative che si possono avvalere della competenza, delle strutture e della collaborazione del personale del COVI, nonché a incentivare politiche di innovazione, sviluppo territoriale e disseminazione, nell’ambito di quanto ricade nella nozione di Terza Missione;

CONSIDERATO che, nell’ambito del citato Accordo Quadro, non avente natura commerciale e persegue finalità non lucrative, prevedendo flussi finanziari tra le parti con mero scopo di ristoro delle spese da queste sostenute, l’A.D. dovrà sempre garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, sia nella fase della scelta del contraente che in quella della predisposizione ed esecuzione dell’Accordo Quadro in parola;

CONSIDERATO che la sinergia istituzionale tra il COVI e la UNIGE può produrre importanti prospettive di confronto, sviluppo e approfondimento, nell’individuazione di percorsi strategici di formazione e ricerca di interesse comune;

CONSIDERATO che il COVI e la UNIGE intendono ricondurre al presente Accordo Quadro (A.Q.) discendenti specifici accordi attuativi per la definizione della disciplina di dettaglio di ciascun settore di comune interesse;

CONSIDERATO che tali attività che interessano tematiche e piani di analisi comuni preventivamente concordabili, devono essere sviluppate con risorse rientranti nelle proprie ordinarie disponibilità;

RITENUTO OPPORTUNO sviluppare, nell’ambito dei settori di reciproco interesse, dei progetti di collaborazione con la UNIGE.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente richiamate.

ARTICOLO 2

Oggetto

La finalità di questo Accordo di collaborazione è quella di stabilire un quadro giuridico generale, all'interno del quale le Parti convengono di adottare forme di collaborazione reciproca per la

programmazione, progettazione, realizzazione, svolgimento e condivisione di attività esercitativa da svolgere attraverso lezioni, seminari, conferenze, workshop, stage ed altre attività riguardanti l'analisi e l'approfondimento di aree tematiche di comune interesse.

ARTICOLO 3

Modalità attuative

1. Le modalità e le forme di collaborazione specifiche e di attuazione del presente A.Q. saranno regolate attraverso la stipula di appositi Accordi Attuativi (nel prosieguo denominati A.A.) tra la UNIGE e il COVI, da sottoporre all'approvazione dello SMD.
2. Potranno essere resi disponibili i beni strumentali e le risorse infrastrutturali della Difesa ritenuti funzionali allo svolgimento delle attività individuate, nel rispetto delle previsioni regolamentari ed assicurative.
3. Gli A.A. dovranno indicare:
 - le specifiche attività da implementare e gli obiettivi da conseguire;
 - gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e amministrativa;
 - i termini degli impegni specifici assunti;
 - la durata presunta delle attività;
 - la stima di eventuali oneri finanziari e/o di risorse umane e strumentali da condividere/ristorare;
 - oltre ad ogni altro elemento utile al buon esito della collaborazione specifica.

ARTICOLO 4

Referenti

Per l'attuazione delle attività oggetto dell'Accordo le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per COVI l'Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, Capo Reparto Pianificazione ed Esercitazioni. Per UNIGE la Prof.ssa Paola Gualeni, Ordinario afferente al Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN).

ARTICOLO 5

Obblighi delle Parti contraenti

1. Nell'ambito degli A.A. che saranno elaborati, i contraenti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche, didattiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate successivamente mediante i menzionati A.A.. La disponibilità resta subordinata alle prioritarie necessità del contraente che ne concede l'utilizzo.
2. I contraenti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento al quale sia stata attribuita una classifica di segretezza, informando il loro agire al rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni.

ARTICOLO 6

Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Parti forniscono le prestazioni previste dagli A.A., in conformità alle leggi ed alle norme vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altro contraente, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.

ARTICOLO 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti contraenti gli A.A. si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente A.Q., assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente A.Q. è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 e del decreto legislativo n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.

ARTICOLO 8

Relazioni tra personale civile e militare

1. I rapporti tra il personale militare e civile, intercorrenti nel corso delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, dovranno essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e lealtà, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.
2. In particolare tutto il personale dovrà uniformare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, astenendosi da comportamenti, parole o discorsi non confacenti alla dignità e al decoro.
3. Qualsiasi mancanza afferente al rispetto delle citate regole dovrà essere portato all'attenzione delle Autorità rappresentative di ciascuna parte.

ARTICOLO 9

Tutela del patrimonio informativo della Difesa

1. Ai fini del presente A.Q., per informazione riservata si intende qualsiasi informazione che, sebbene non avente classifica di segretezza, sia ritenuta "sensibile" e resa nota, previa comunicazione scritta di una delle parti all'altra, nell'ambito dell'attuazione o dell'esecuzione dell'Accordo e che è espressamente qualificata come tale a causa del fatto che influisce o si riferisce all'organizzazione, alla tecnologia, ai progetti, alle attività, ai prodotti o ai servizi delle Parti.
2. Le Parti concordano che qualsiasi informazione reciprocamente divulgata (a meno che non sia di pubblico dominio o già nota all'altra Parte con mezzi legittimi) sarà considerata "sensibile" e si impegnano pertanto a mantenere l'assoluta riservatezza in merito, salvo che debbano essere comunicate, per obbligo giuridicamente vincolante, alle competenti autorità giudiziarie o amministrative. Gli obblighi di riservatezza che derivano dalle disposizioni del presente A. Q. rimarranno validi per 3 anni dopo la cessazione del suo periodo di validità. Inoltre, entrambe le Parti si impegnano a restituire o distruggere qualsiasi documento contenente informazioni "sensibili" al momento della risoluzione dell'Accordo, senza che sia necessaria una specifica richiesta della controparte.
3. Inoltre, le Parti si impegnano al rispetto delle norme:
 - sul segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 02.10.2017, nr. 3; la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 – "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate"; nonché la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 – "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale");
 - sul segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.
4. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa, partecipante, a qualsiasi titolo, alle attività previste dal presente A. Q., dovrà essere adeguatamente edotto a cura del COVI sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche

penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

5. È, ad ogni modo, facoltà delle Parti interrompere/sospendere il presente A. Q., nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando una di esse, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui ai precedenti commi.
6. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

ARTICOLO 10

Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro

L'accesso di personale della UNIGE universitario, studenti e laureati alle aree dell'Amministrazione Difesa è soggetto alle norme di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso la stessa.

Il personale che operi in attuazione degli A.A. è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nonché a rispettare le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.. Detto personale rimane alle dirette dipendenze della Parte contraente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente.

I soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

ARTICOLO 11

Copertura assicurativa

1. L'UNIGE dà atto che il proprio personale universitario, gli studenti e i laureati che a qualunque titolo prendano parte alle attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'A.D. dovranno essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, nonché con le ulteriori coperture a tutela di eventuali danni che dovessero occorrere a strutture e/o attrezzature dell'Amministrazione della Difesa, durante lo svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione.
2. L'AD garantisce analoga copertura assicurativa ai proprio dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente AQ presso i locali dell'Università.
3. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti nello svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione.

ARTICOLO 12

Immagine

Le Parti convengono in merito all'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine istituzionale ed accademica delle stesse. Nelle iniziative oggetto degli A.A. saranno utilizzati congiuntamente i loghi della UNIGE e del COVI, con osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 13

Proprietà intellettuale

Le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad osservare le previsioni disposte in materia di "diritto d'autore": L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369;

D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.).

In tal senso:

1. ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale, *know-how* e informazioni relativi a quanto dalla stessa realizzato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente A.Q. ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse della stessa;
2. la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, *know-how* e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti in virtù di questo A.Q. e di specifici A.A. sarà in capo ad entrambe, proporzionalmente all'apporto inventivo fornito da ciascuna;
3. le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle competenze attribuite a Difesa Servizi S.p.A., e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Qualsiasi proprietà intellettuale di una Parte potrà essere utilizzata dall'altra per le attività di cui al presente A.Q. previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole dettate dalla stessa e/o contenute negli A.A..

ARTICOLO 14

Oneri economici

Dall'esecuzione del presente A.Q. non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa e per la UNIGE a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, eventuali gravami derivanti dalla collaborazione in oggetto, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili. Gli eventuali A.A. discendenti dovranno rispettare gli stessi principi, ai sensi della normativa vigente, significando che eventuali costi correlati al contributo offerto dall'Università saranno disciplinati all'interno degli stessi.

ARTICOLO 15

Recesso unilaterale e sospensione temporanea

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente A.Q., informandone tempestivamente la controparte, anche con ridotto preavviso, per cause non dipendenti dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto. Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente A.Q., per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente A.Q..

ARTICOLO 16

Risoluzione consensuale

Il presente A.Q. può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

ARTICOLO 17

Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo

1. Il presente A.Q. entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di anni tre prorogabili per successive due annualità, previa formulazione di richiesta scritta di una delle Parti e successiva accettazione della controparte, da formalizzarsi con atto scritto, entro il periodo di vigenza dell'A.Q. e senza tacito rinnovo.
2. In caso di rinnovo, le Parti valutano se sottoporre l'A.Q. ad eventuale revisione e aggiornamento.

ARTICOLO 18

Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 8 (otto) pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente

ARTICOLO 19

Sottoscrizione

1. Il presente A.Q., stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
2. Il presente A.Q. si compone di n. 19 (diciannove) articoli ed è trasmesso agli organi di controllo competenti.

Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

Prof. Federico DELFINO

Rettore dell'Università degli Studi di Genova